

## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***L'asseverazione tardiva per sisma bonus non sempre comporta la perdita dell'agevolazione fiscale***

di Fausto Matera, Francesca Benini

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

**È illegittimo l'atto di contestazione** dell'Agenzia delle entrate che disconosce i **benefici fiscali legati a interventi per sisma bonus** con riduzione di due o più classi di rischio, **quando è stato raggiunto lo scopo che la normativa che ha introdotto l'agevolazione si prefiggeva, indipendentemente dal contestuale deposito dell'asseverazione della classe di rischio** alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (c.d. SCIA).

Ad affermare tale principio è la **Corte di Giustizia Tributaria di Forlì** con sentenza n. 136/2024, depositata lo scorso 9.10.2024 (Presidente Roberto Roccari, Relatore Valerio Mengozzi).

La pronuncia trae origine da una comunicazione di irregolarità, a seguito di **controllo formale ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973**, notificata ad un contribuente, persona fisica, che ha beneficiato delle **detrazioni fiscali spettanti per interventi di miglioramento sismico degli edifici** (c.d. Sisma bonus).

Nel caso di specie, l'intervento ha avuto ad oggetto la **demolizione e la ricostruzione**, a parità di volume, di un immobile (rudere) adibito al **servizio di attività produttiva agricola**, che ha determinato il **passaggio a più classi di rischio sismico** inferiori rispetto alla classe di rischio sismico dell'edificio **ante intervento**.

Intervenendo in materia, l'Agenzia delle entrate, dopo aver effettuato i dovuti controlli, notificava una **comunicazione di irregolarità** con la quale comunicava al contribuente:

- la **non spettanza dei benefici fiscali** previsti dalla disciplina sisma bonus, a causa della **tardiva presentazione dell'asseverazione e**;
- la conseguente **ripresa a tassazione del maggior reddito** imponibile emerso.

Più precisamente, l'Agenzia delle entrate contestava il **mancato contestuale deposito dell'asseverazione** alla SCIA. Osservava, infatti, che **la SCIA era del 2019**, anno in cui sono stati effettuati i lavori edili, **mentre l'asseverazione del tecnico era del 2020**.

Secondo l'Agenzia delle entrate, **per poter accedere alle detrazioni fiscali sisma bonus** è indispensabile che **l'asseverazione della classe di rischio** prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato, redatta dal progettista secondo il modello contenuto nell'allegato B del citato D.M. n. 58/2017 (come modificato dal successivo D.M. 7.3.2017, n. 65, e relativi allegati), sia **depositata insieme/contestualmente al titolo abilitativo urbanistico** presso lo sportello unico competente. In mancanza, **il contribuente perde il diritto ai benefici fiscali** legati a interventi antisismici.

Il contribuente, dal canto suo, lamentava **l'erroneità dell'interpretazione erariale** e contestava l'illegittimità della pretesa per violazione del **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**. Secondo il contribuente, infatti, l'asseverazione del tecnico abilitato ha **valore meramente comunicativo e di natura formale**.

In particolare, dopo aver descritto la natura dell'intervento antisismico effettuato, il contribuente, in applicazione del suddetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma, **dimostrava di possedere tutti i requisiti sostanziali sottesi ai benefici fiscali contestati**.

Più precisamente, veniva data evidenza del fatto che, nel caso di specie, **i lavori erano stati effettivamente eseguiti e il rischio sismico di fatto ridotto**. Si sosteneva, pertanto, che il **momento rilevante per la verifica dei requisiti richiesti** per l'agevolazione sisma bonus **non poteva essere quello formale in cui si deposita l'asseverazione del progettista strutturale**, quanto, piuttosto, **quello sostanziale** in cui si attua l'effettiva **riduzione della classe di rischio sismico**, poi certificata dal tecnico abilitato.

Il collegio, accogliendo le ragioni del contribuente, ha, quindi, **negato l'invocata disapplicazione dei benefici fiscali sisma bonus**. In particolare, muovendo dal presupposto che occorre distinguere gli aspetti fiscali (presupposti, caratteri, ecc.) da quelli strettamente "edilizi", rectius amministrativi della vicenda, la CGT di Forlì ha concluso che ***"non si può ignorare che lo scopo che si prefiggeva la normativa che ha introdotto l'agevolazione oggetto della controversia nella fattispecie è stata raggiunto e che gli Enti interessati non hanno mosso contestazioni sugli aspetti tecnici e procedurali seguiti, né sull'obiettivo raggiunto dall'interessato"***.

In definitiva, in applicazione del menzionato **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**, **il collegio ha ritenuto che**, nel caso di specie, **fosse stato raggiunto lo scopo della norma introduttiva dei benefici fiscali sisma bonus, indipendentemente dal mancato deposito contestuale dell'asseverazione alla SCIA**, ed ha conseguentemente **accolto le ragioni del contribuente**.